

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 24  
a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri,  
Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri

## ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER I DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge istituisce il Garante regionale per i diritti delle persone anziane, una figura di riferimento che assicuri la piena attuazione dei loro diritti costituzionalmente garantiti e per salvaguardarne la dignità e l'autonomia.

Nelle Marche, al 1° gennaio 2025 (dato ISTAT stimato) “vi sono 393.278 residenti di età 65 anni e più, pari al 26,6% della popolazione; tale percentuale è superiore al valore nazionale pari al 24,7%. I residenti di età 75 anni e più rappresentano invece il 14,1% dei marchigiani (in Italia sono il 12,9%).”.

Risulta, inoltre, “tendenzialmente in lieve aumento la speranza di vita alla nascita: negli ultimi 10 anni è passata da 83,3 anni nel 2014 a 84,2 anni nel 2024, collocandosi comunque sempre ai primi posti tra le regioni italiane più longeve e al di sopra del dato nazionale (83,4 anni in Italia nel 2024). Nelle Marche nel 2024 (dati provvisori) una persona di 65 anni può aspettarsi di vivere mediamente 10,5 anni senza subire limitazioni nelle attività per problemi di salute; valore simile alla media nazionale pari a 10,6 anni. La speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni è aumentata nelle Marche, essendo passata da 9,8 anni nel 2013 a 10,5 anni nel 2024.”.

E se, da un lato, l’invecchiamento della popolazione costituisce una conquista, dall’altro, è evidente come sia fondamentale tutelare i diritti delle persone anziane per promuovere il benessere delle stesse, preservarne la salute, la rete di relazioni sociali e per prolungare il loro apporto attivo alla comunità, anche per tramandare alle nuove generazioni quello che è il loro prezioso bagaglio di esperienze, conoscenze e competenze; una risorsa che deve essere valorizzata e salvaguardata.

E tutto questo non può soltanto essere affermato, ma concretamente praticato.

Le istituzioni non possono e non devono certo rimanere immobili dinanzi a questa fotografia, anzi devono essere in grado di interpretare i nuovi bisogni di questa fascia di popolazione che si allarga sempre di più e prevedere norme adeguate per assicurare la tutela dei diritti delle persone anziane, anche in attuazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione.

Senza dimenticare l’articolo 2 Costituzione che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”.

La stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea contiene norme sulla tutela degli anziani (articoli 21 e 25) e norme sono contenute, inoltre, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine.

Così pure lo Statuto della Regione Marche prevede che la Regione assume iniziative volte a garantire la tutela anche degli anziani (articolo 5, comma 1).

Peraltro, con l.r. 1/2019 (Promozione dell’invecchiamento attivo) la Regione Marche ha inteso riconoscere e valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità promuovendo, in particolare, l’invecchiamento attivo anche al fine di: valorizzare la persona come risorsa; produrre benefici in termini di salute fisica e mentale, di maggior benessere e di migliore qualità della vita; contrastare fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di discriminazione verso le persone anziane scongiurando l’isolamento e la solitudine delle stesse.

Con l.r. 14/2023 la Regione Marche ha pure istituito la Giornata regionale dell’anziano e il mese per la prevenzione e il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane.

Fenomeno, questo, che ha visto negli ultimi tempi una continua, quanto insistente, preoccupante ed intollerabile recrudescenza.

Ed è notizia del 26 gennaio 2026 del decesso di una persona anziana caduta nella trappola del finto incidente al figlio che nello scoprire il raggiro ha avuto un malore fatale.

Un'attività quella del Garante regionale che possa promuovere l'attuazione dei diritti delle persone anziane da parte delle Autorità preposte, e su tutte le Autorità di pubblica sicurezza e l'Autorità giudiziaria, perché si assuma la piena consapevolezza di quanto sia necessario mettere in campo, oltre alle doverose attività di prevenzione, una piena ed efficace attività di repressione di tutti i fenomeni criminali ai danni degli anziani.

E', pertanto, quanto mai urgente e necessario istituire anche una figura di riferimento per i diritti delle persone anziane che ne assicuri la loro attuazione per garantire la piena tutela e sicurezza degli anziani e la loro piena partecipazione ed integrazione alla Comunità regionale.

Da ultimo, si osserva che assicurare la concreta realizzazione dei diritti degli anziani, oltre che un dovere ed una necessità, equivale anche ad un "investimento" sulla prevenzione sanitaria perché tutelare i loro diritti e la loro sicurezza sociale e personale significa pure salvaguardarne il benessere fisico e psicologico e prevenire l'insorgenza di malattie, con evidente minore incidenza sul servizio sanitario regionale e nazionale.

La proposta di legge già presentata nella scorsa legislatura, in data 6 dicembre 2024 con il n. 285, non è mai stata esaminata e si ravvisa, pertanto, la necessità della sua riproposizione.

La presente proposta di legge è composta da otto articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge ed istituisce il Garante regionale per i diritti delle persone anziane.

L'articolo 2 individua i beneficiari degli interventi.

L'articolo 3 detta le modalità ed i requisiti di elezione del Garante.

L'articolo 4 disciplina i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza del Garante.

L'articolo 5 disciplina, invece, i casi di revoca e rinuncia dell'incarico del Garante.

L'articolo 6 stabilisce le funzioni del Garante.

L'articolo 7 introduce la clausola valutativa.

L'articolo 8 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(articolo 84 del Regolamento interno)

**Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria**

<p><b>CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA</b></p> <p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>	<p>La proposta di legge non introduce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio. Alla sua attuazione ed agli adempimenti organizzativi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie a carico della struttura organizzativa competente.</p>
---	--